



PARERE MOTIVATO
n. 181 IN DATA 2 AGOSTO 2022

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo tra Via N. Zeno e Via S. Spirito in località Sottomarina nel Comune di Chioggia (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Commissione Regionale per la VAS;
- La Commissione VAS si è riunita in data 2 agosto 2022 come da nota di convocazione in data 1 agosto 2022 prot. reg. n. 337673;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Chioggia con nota pec prot. n. 0041480.13.08.2021 acquisita al protocollo regionale al n. 364024 del 16/08/2021, relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo in Via Zeno e Via S. Spirito in località Sottomarina (VE). Successivamente il Comune di Chioggia ha fatto pervenire documentazione integrativa acquisita ai protocolli regionali con note pec ai protocolli n. 144375 data 30/03/2022, n. 181543 del 21/04/2022 e n. 240465 del 26/05/2022.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. 111831 del 24.05.22 acquisito al prot. gen. 256461 del 07.06.22;
- Parere città Metropolitana di Venezia prot. n. 35678 del 20.06.22 acquisito al prot. reg. n. 295127 del 01.07.22.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 174/2022 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa ad un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) d'iniziativa privata, denominato *"Area di Intervento tra Via n. Zeno e Via S. Spirito"*, da realizzarsi in località Sottomarina nel comune di del Comune di Chioggia (VE). Tale Piano è stato adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 03/12/2020.

PRESO ATTO CHE la proposta prevede la realizzazione di un parcheggio a ridosso del cimitero di Sottomarina e con accesso da Via S. Spirito e Via Nicolò Zeno. In linea generale l'intervento di Piano prevede la realizzazione di un'area di sosta privata, aggiuntiva a quelle pubbliche già presenti nelle vicinanze, con una capienza di circa 150 posti macchina e l'individuazione di un'area verde che verrà ceduta al Comune. Nel complesso l'ambito d'intervento presenta una superficie pari a 6.126,24 mq. di cui 4.758,13 mq da destinare a parcheggio privato e 1.368,11 mq da cedere al comune di Chioggia per la realizzazione dell'area verde.

RILEVATO CHE il Rapporto Ambientale Preliminare è stato sviluppato secondo i criteri e le finalità indicate dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consentendo di delineare un quadro ambientale sufficientemente rappresentativo dello stato di fatto, di verificare la coerenza della proposta con la strumentazione sovraordinata e di stimare i possibili effetti indotti dalla trasformazione.

DATO ATTO CHE, sulla scorta delle analisi proposte nel Rapporto Ambientale Preliminare nonché di quanto emerso in fase istruttoria relativamente ad alcune questioni di particolare sensibilità ambientale, risulta necessario individuare delle ulteriori prescrizioni, nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione, che consentano di superare i potenziali effetti significativi indotti sull'ambiente dalla proposta in esame.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV, in data 2 agosto 2022, dalla quale emerge che il *"Piano Urbanistico Attuativo tra Via N. Zeno e Via S. Spirito"*, in località Sottomarina nel Comune di Chioggia (VE) non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione, di tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e delle indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati nonché nella Relazione Vinca;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 791/2009;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;



- a) in considerazione della limitata soggiacenza della falda si richiama il rispetto di quanto previsto dal PTA;
- b) in riferimento ai materiali risultanti dalle operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. 120/2017 e ss.mm.ii.);
- c) per i punti illuminanti del parcheggio si richiama il rispetto delle *“Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”* contenute nella LR 17/2009.

Il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle azioni previste dalla presente proposta di Piano la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune di Chioggia.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS

Valeria Vonghia



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo (PUA), d'iniziativa privata, denominato "Area di Intervento tra Via n. Zeno e Via S. Spirito" e da realizzarsi in località Sottomarina nel comune di Comune di Chioggia (VE), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano messe in atto le seguenti indicazioni e condizioni ambientali:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 174/2022";
 - dando atto che: non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1,8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (anche integrando le opere a verde con aiuole dedicate a nuclei arborei-arbustivi, lungo il perimetro dell'area): *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Chioggia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. devono inoltre essere ottemperate le seguenti ulteriori indicazioni / condizioni ambientali: